



ORIGINAL



# COMUNE DI SCICLI

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

\*\*\*\*\*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 45

Del 16/07/2024

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 1840/2023 del 11/12/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 18:00 e ss. presso i locali dell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di avviso di convocazione del Presidente del C.C. prot. n. 24199 del 21/06/2024 e successivo rinvio, notificato a norma di legge.

All'inizio della seduta risultano presenti/assenti i sottoindicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
FICILI	ANGELA DESIRE'	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	
DI BENEDETTO	ANDREA	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
PUGLISI	GIUSEPPE	X	
ARRABITO	GIUSEPPE		X
LOPES	MARCO	X	
CAUSARANO	SALVATORE	X	
MICARELLI	SABRINA	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
IURATO	DEBORA	X	
MURIANA	STEFANIA	X	
RICCOTTI	CATERINA	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16

Presenti n. 15. Assenti n. 1

Presiede l'adunanza la Presidente del Consiglio Comunale, dott.ssa Desirè Ficili.

Sono presenti per l'A.C. il Sindaco Marino Marino e gli Assessori Timperanza Valeria, Causarano Giuseppe e Portelli Concetta.

Partecipa ed assiste alla seduta la Segretaria Generale, dott.ssa Nadia Gruttadauria.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Comunali Bonincontro, Puglisi e Buscema.

La Presidente, dott.ssa Ficili, alle ore 18:20, procede all'appello nominale dei Consiglieri e dà atto che risultano presenti n. 15 Consiglieri.

Il Presidente del Consiglio dà lettura del punto n. 2) all'o.d.g., rubricato "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 1840/2023 del 11/12/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa" e, su richiesta dell'Amministrazione, concede la parola al geom. Vasile, Responsabile del Settore VII, per l'illustrazione del punto.

*Alle ore 18:30 si allontana dall'aula il consigliere Puglisi. Risultano presenti in aula n. 14 consiglieri su n. 16 assegnati.*

Avutane facoltà, il Responsabile del Settore VII illustra i punti salienti della proposta, evidenziando che il debito fuori bilancio scaturisce da una sentenza di condanna del Comune al risarcimento di danni subiti dall'attore a seguito di caduta accidentale in un parco giochi.

Successivamente, il consigliere Lopes, su invito della Presidente, rappresenta che il parere della III Commissione sulla proposta è stato favorevole.

Chiede e ottiene la parola la consigliera Buscema la quale chiede che alle prossime sedute in cui siano trattati debiti fuori bilancio da sentenza possa essere presente anche il Responsabile dell'Avvocatura Comunale.

Successivamente, constatato che nessun altro chiede di intervenire, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

La votazione, espressa per alzata e seduta, dà il seguente risultato:

presenti: 14

assenti: 2 (Arrabito, Puglisi)

votanti: 14

favorevoli: 14

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

#### LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di cui al punto n. 2) all'o.d.g., rubricato "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 1840/2023 del 11/12/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa".

Successivamente, su richiesta dell'Amministrazione, la Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, espressa per appello nominale, dà il seguente risultato:

presenti: 14

assenti: 2 (Arrabito, Puglisi)

votanti: 14

favorevoli: 14

contrari: nessuno

astenuti: nessuno

#### LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara approvata la proposta di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.lgs. 18/08/2000 n. 267. Sentenza n. 1840/2023 del 11/12/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa".

---



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**SETTORE VII PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE  
MANUTENZIONI**



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 03**\_\_\_

**del 17/05/2024**\_\_\_

**Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 1840/2023 DEL 11/12/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA.**

**IL TITOLARE E.Q. SETTORE VII**

**PREMESSO:**

- che in data 12/12/2023, con PEC prot. n. 46787, è stata trasmessa al Comune di Scicli, da parte del proprio legale di fiducia, la sentenza n. 1840 del 11/12/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale il giudice ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da Benedetto Davide e Caccamo Antonella, rappresentati dall'avv. Stefania Barone del foro di Ragusa, condannando il Comune di Scicli a corrispondere agli attori la somma di € 4.497,91 oltre a interessi legali fino al saldo, nonché l'importo di € 132,00 a titolo di esborsi e € 1.176,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali, IVA e cassa;
- che il giudizio in questione trae origine da un sinistro occorso al figlio minore degli attori in data 25/04/2018, a seguito di una caduta avvenuta all'interno del parco giochi comunale sito in via Miramare a Sampieri;
- che il Comune di Scicli si è costituito in giudizio in data 24/10/2019, contestando le domande degli attori e negando qualunque responsabilità, sia sotto il profilo generale ex art. 2043 c.c. sia sotto quello della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051;
- che con la sentenza in oggetto, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente in quanto custode del parco giochi, ravvisando, tuttavia, un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 50%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.;

**VISTA** la nota prot. n. 46787 del 12/12/2023, con la quale il legale dell'Ente, avv. Giuseppe Solarino, ha espresso il proprio parere circa l'inopportunità di proporre appello avverso la sentenza in oggetto, visto l'esito in parte positivo per il Comune;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04/04/2024, ad oggetto "Rinuncia a proporre appello avanti la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 1840/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa il 07/12/2023", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto – tenuto conto del suddetto parere espresso dal legale di fiducia dell'Ente – di rinunciare alla proposizione di appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni – la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1840/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente;

**VISTA** la nota prot. n. 14574 del 15/04/2024, con la quale il legale di controparte, avv. Stefania Barone, ha trasmesso, unitamente alle coordinate bancarie degli attori, i conteggi degli importi posti a carico del Comune di Scicli dal Tribunale di Ragusa con la sentenza in oggetto;

**DATO ATTO** che le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 4.497,91 oltre interessi legali dal 11/12/2023 e fino al soddisfo, € 132,00 per esborsi, € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa;

**DATO ATTO** che, a detti importi, va aggiunto il compenso liquidato dal Giudice a favore del CTU dott. Claudio Pulvirenti e posto in capo alla parte convenuta, pari a € 500,00 per onorario oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;

**VISTA** la relazione istruttoria, a firma del Responsabile del Settore VII e allegata alla presente proposta;

**DATO ATTO** che il mancato pagamento delle somme disposte dal Giudice entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

**DATO ATTO** che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provve-

dimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

**VISTO** il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

**VISTO** il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**RICHIAMATO** il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: “Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte”;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2024;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 6);

**DATO ATTO** che la proposta di deliberazione consiliare deve essere trasmessa all'Organo di Revisione e alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dai Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi ai sensi della L.R.48/91 come modificata dalla L.R. n. 30/2000;

**RITENUTO** indifferibile e urgente ottemperare alla superiore sentenza esecutiva con il pagamento della somma in esso disposta, onde evitare di incorrere in ulteriori procedure esecutive con aggravio di spesa;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

VISTO L'O.R.EE.LL.;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

### PROPONE A DELIBERARE

1) Di **RICONOSCERE**, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € **7.228,24**, in forza della sentenza n. 1840 del 11/12/2023 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ragusa, così determinati:

- € **4.600,00** (risarcimento come da sentenza + interessi legali fino al soddisfo);

- € **634,40** per compensi CTU (€ 500,00 + oneri previdenziali e fiscali di legge), di cui € 373,32 già anticipati dagli attori e dunque da rimborsare agli stessi);

- € **132,00** per esborsi;

- € **1.861,84** per compensi legali (€ 1.276,00 oltre Spese generali, IVA e Cassa);

2) Di **DARE ATTO** che l'importo complessivo di **7.228,24** trova copertura alla Missione 01, Programma 11, Titolo 01, Macroaggregato 10, Cap. 0010, del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, esercizio 2024;

3) Di **DISPORRE** la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 289/2002;

4) Di **DARE ATTO** che le somme di cui alla sentenza oggetto della presente deliberazione saranno liquidate con successivi provvedimenti dirigenziali a firma del Responsabile titolare di incarico di E.Q. competente;

5) Di **DICHIARARE** l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/1991.

L'Assessore proponente



Il Titolare E.Q. Settore VII

Geom. Sebastiano Vasile



Allegato alla delibera di C.C. n. 03 del 17/05/2024

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 1840/2023 DEL 11/12/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA.**

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Scicli li 17/05/2024




**IL TITOLARE E.Q. VII SETTORE**

*Sebastiano Vasile*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE (PREN 289/2024)


Scicli li 23/05/2024



**IL TITOLARE P.O. III SETTORE FINANZE**

*Dott.ssa Grazia Maria Concetta Galanti*

*Galanti*



*All. 1*

## SETTORE VII - PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E MANUTENZIONI

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 SENTENZA TRIBUNALE RAGUSA N. 1840/2023 EMESA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA PUBBLICATA IL 11/12/2023. – RELAZIONE ISTRUTTORIA.**

Il sottoscritto geom. Sebastiano Vasile, in qualità di Responsabile del Settore VII – Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni, giusta determinazione sindacale n. 16 del 10/08/2023, vista la circolare a firma del Segretario Generale del 01/12/2022, prot. 49721, recante istruzioni sulla predisposizione degli atti per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, attestando di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, redige la presente relazione al fine di verificare l'esistenza dei presupposti essenziali per la riconoscibilità o meno dei debiti fuori bilancio da sottoporre al Consiglio Comunale.

Con atto di citazione notificato in data 31/05/2019, i sig.ri Benedetto Davide e Caccamo Antonella, in qualità di genitori del minore C. T., citavano in giudizio il Comune di Scicli dinnanzi al Tribunale Civile di Ragusa per ivi sentire accogliere la propria richiesta di risarcimento danni patiti dal figlio, a seguito di caduta accidentale avvenuta in data 25/04/2018 presso il parco giochi comunale sito in via Miramare a Sampieri.

Secondo parte attrice, il rivestimento delle superfici da gioco sarebbero state non idonee allo scopo, sostenendo che una pavimentazione idonea avrebbe meglio ammortizzato l'urto limitando, dunque, il danno provocato dalla caduta al suolo.

Nel corso del giudizio, il danno è stato quantificato da parte attrice in € 8.085,50 e il CTU nominato dal Tribunale ha ritenuto sussistente il nesso di causa tra i danni riportati dal minore e la dinamica del sinistro descritta in atti e riferita in sede di operazioni di consulenza.

All'esito del giudizio, il Tribunale di Ragusa ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente in quanto custode del parco giochi, ravvisando, tuttavia, un concorso di colpa dei danneggiati

nella misura del 50%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c..

Alla luce della suddetta pronuncia, le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 4.497,91 oltre interessi legali dal 11/12/2023 e fino al soddisfo, € 132,00 per esborsi, € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa.

A detti importi, va aggiunto il compenso liquidato dal Giudice a favore del CTU dott. Claudio Pulvirenti e posto in capo alla parte convenuta, pari a € 500,00 per onorario oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.

La sentenza n. 1840/2023 è stata pubblicata in data 11/12/2023 e non è stata notificata e pertanto vale il termine lungo di impugnazione (6 mesi dalla pubblicazione della sentenza), fissato al 11/06/2024.

Tuttavia, a fronte del parere espresso dal legale incaricato dall'Ente, avv. Giuseppe Solarino, prot. n. 46787 del 12/12/2023, circa l'inopportunità di proporre appello avverso la sentenza in oggetto, visto l'esito in parte positivo per il Comune, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 53 del 04/04/2024, ha disposto di rinunciare alla proposizione di appello dinnanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al sottoscritto Responsabile la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1840/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente.

La sentenza in questione è riconducibile ai debiti di cui all'art. 194, lettera a) in quanto provvisoriamente esecutiva di condanna (a seguito della modifica apportata all'art. 282 del c.p.c., dall'art. 33 della legge 26.11.1996, n. 353, per cui le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti).

Il mancato pagamento entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese.

Al riguardo, va richiamato il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, il quale così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del Tuel è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese.

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e

quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte."

Sul punto, va evidenziato che la formulazione definitiva della tipologia di cui alla lettera a) dell'art. 194 Tuel non reca più la specificazione di sentenze passate in giudicato e sentenze immediatamente esecutive come invece nella prima stesura del DLgs n.77/95, ciò in quanto il legislatore ha recepito la modifica intervenuta nel codice di procedura civile all'art. 282 in cui si sancisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguenza che l'Ente Locale può procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado ancorché provvisoriamente esecutiva per via degli altri gradi di giudizio.

Con riferimento ai requisiti richiesti per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del consiglio comunale, si ritiene che la soccombenza in giudizio da parte dell'ente assolva a tutti e tre i requisiti richiesti.

Sull'obbligo di procedere al tempestivo riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva va richiamato l'orientamento della Corte dei Conti (DELIBERAZIONE Sez. Puglia N. 93/PAR/2010), secondo cui sussiste, in presenza di una sentenza munita della formula esecutiva, l'obbligo di procedere con tempestività alla convocazione del Consiglio Comunale per provvedere al riconoscimento del debito al fine di impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali generate da eventuali azioni esecutive.


Alla luce di quanto esposto, si propone al Consiglio Comunale di procedere al riconoscimento, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni, del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva n. 1840/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa nella causa RG n. 2569/2019, pubblicata in data 11.12.2023 di complessivi € 7.228,24, così determinati:

- € 4.600,00 (risarcimento come da sentenza + interessi legali fino al soddisfo);
- € 634,40 per compensi CTU (€ 500,00 + oneri previdenziali e fiscali di legge), di cui € 373,32 già anticipati dagli attori e dunque da rimborsare agli stessi);
- € 132,00 per esborsi;
- € 1.861,84 per compensi legali (€ 1.276,00 oltre Spese generali, IVA e Cassa).

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII**

**TITOLARE DI E.Q.**

geom. Sebastiano Vasile





**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**  
**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'anno 2024, il giorno 04 del mese di giugno in video conferenza dai propri studi, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, composto da:

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente  
Dott. Roberto Mellina – Componente  
Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il Collegio inizia l'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 17.05.2024 trasmessa in data 23.05.2024, prot. 20301/2024, predisposta Titolare E.Q. del Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali avente per oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 1840/2023 DEL 11/12/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA."**, munita del parere favorevoli sulla regolarità tecnica dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), espresso in data 17/05/2024 di Titolare E.Q. del Settore VII Ecologia, Protezione Civile e Servizi Cimiteriali. Inoltre, è presente parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto (ai sensi dell'art. 1 lett. i) della L.R. n. 48/91 e art. 53 L. 142/1990 ed ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) espresso in data 23/05/2024 dal di Titolare E.Q. del Settore Finanze Dott.ssa Grazia Maria C. Galanti.

**PREMESSO:**

- che in data 12/12/2023, con PEC prot. n. 46787, è stata trasmessa al Comune di Scicli, da parte del proprio legale di fiducia, la sentenza n. 1840 del 11/12/2023, emessa dal Tribunale di Ragusa, con la quale il giudice ha parzialmente accolto la richiesta di risarcimento danni presentata da Benedetto Davide e Caccamo Antonella, rappresentati dall'avv. Stefania Barone del foro di Ragusa, condannando il Comune di Scicli a corrispondere agli attori la somma di € 4.497,91 oltre a interessi legali fino al saldo, nonché l'importo di € 132,00 a titolo di esborsi e € 1.176,00 a titolo di spese di lite, oltre a spese generali, IVA e cassa;
- che il giudizio in questione traeva origine da un sinistro occorso al figlio minore degli attori in data 25/04/2018, a seguito di una caduta avvenuta all'interno del parco giochi comunale sito in via Miramare a Sampieri;
- che il Comune di Scicli si è costituito in giudizio in data 24/10/2019, contestando le domande degli attori e negando qualunque responsabilità, sia sotto il profilo generale ex art. 2043 c.c. sia sotto quello della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051;
- che con la sentenza in oggetto, il Giudice ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'Ente in quanto custode del parco giochi, ravvisando, tuttavia,

E  
COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N. 0021942/2024 del 05/06/2024  
Firmatario: ROBERTO MELLINA, GIOVANNI CHIELLO, GIUSEPPE CIMINO

un concorso di colpa dei danneggiati nella misura del 50%, diminuendo conseguentemente l'entità del risarcimento in applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c.;

**Atteso che** con nota prot. n. 46787 del 12/12/2023 il legale dell'Ente, avv. Giuseppe Solarino, ha espresso il proprio parere circa l'inopportunità di proporre appello avverso la sentenza in oggetto, visto l'esito in parte positivo per il Comune;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 04/04/2024, ad oggetto "Rinuncia a proporre appello avanti la Corte d'Appello di Catania avverso la sentenza n. 1840/2023 emessa dal Tribunale di Ragusa il 07/12/2023", esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato disposto - tenuto conto del suddetto parere espresso dal legale di fiducia dell'Ente - di rinunciare alla proposizione di appello dinanzi alla Corte d'Appello di Catania, demandando al Responsabile del Settore VII - Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni - la predisposizione della proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1840/2023, da sottoporre al Consiglio Comunale in qualità di organo competente;

**Atteso che** con nota prot. n. 14574 del 15/04/2024 il legale di controparte, avv. Stefania Barone, ha trasmesso, unitamente alle coordinate bancarie degli attori, i conteggi degli importi posti a carico del Comune di Scicli dal Tribunale di Ragusa con la sentenza in oggetto;

**PRESO ATTO** che le somme dovute a parte attrice sono quantificabili in € 4.497,91 oltre interessi legali dal 11/12/2023 e fino al soddisfo, € 132,00 per esborsi, € 1.276,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Cassa;

**PRESO ATTO** che, a detti importi, va aggiunto il compenso liquidato dal Giudice a favore del CTU dott. Claudio Pulvirenti e posto in capo alla parte convenuta, pari a € 500,00 per onorario oltre oneri previdenziali e fiscali di legge;

**VISTA** la relazione istruttoria, a firma del Responsabile del Settore VII e allegata alla presente proposta;

**DATO ATTO** che il mancato pagamento delle somme disposte dal Giudice entro il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo (periodo di salvaguardia per le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 14, primo comma, del d.l. 31.12.1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 47 della legge 388/2000) espone l'ente locale alle azioni esecutive con conseguente aggravio di spese;

**DATO ATTO** che è necessario riconoscere la spesa derivante dalla sentenza in questione con le ordinarie procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che quest'ultima norma prevede le sentenze esecutive tra le ipotesi tassative in cui, con deliberazione consiliare, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n.11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art.194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n.2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

**VISTO** il parere della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Sicilia, n. 177 del 13/05/2015, secondo cui, in mancanza di una disposizione che, in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 194 TUEL, ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene prima del pagamento con atto del Consiglio Comunale;

**VISTO** il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti, Sezione Campania, con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.lgs. n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**RICHIAMATO** il punto 97 del principio contabile n. 2 redatto dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno, che così recita: "Il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio sulla base dell'art. 194 del TUEL è atto dovuto e vincolato per l'ente e deve assicurare in tutti i casi in cui sia possibile l'imputazione della spesa all'esercizio in cui il debito è sorto. Tale adempimento deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese. La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte";

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 23/04/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026 e dato atto che la somma di cui alla presente deliberazione sarà impegnata nel relativo capitolo di bilancio relativo all'esercizio 2024;

- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. n. 48/1991
- l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio dei Revisori

### **ESPRIME**

**parere favorevole** sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 03 del 17.05.2024 del Settore VII avente per oggetto: **"RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. SENTENZA N. 1840/2023 DEL 11/12/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI RAGUSA."**

Si fa carico all'Ente di accertare eventuali responsabilità in capo ai Dirigenti e/o ai soggetti intervenuti nel procedimento in oggetto in merito al pagamento della superiore somma e di attivare le eventuali azioni di rivalsa.

In dettaglio, gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera di riconoscimento del debito, accompagnati da una relazione dettagliata sui fatti a firma del Segretario Generale nella quale siano evidenziate le circostanze di fatto e di diritto che abbiano determinato l'insorgere del debito fuori bilancio, con particolare riferimento ad eventuali responsabilità di funzionari o amministratori che con comportamenti omissivi o commissivi abbiano in qualche modo concorso alla sua concretizzazione, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, ai sensi dell'art. 23 comma 5° della legge 289/02.

Il Collegio dei Revisore

Dott. Giuseppe Cimino – Presidente


Dott. Roberto Mellina – Componente

Dott. Giovanni Chiello – Componente

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Angela Desirè Felli)



LA SEGRETARIA COMUNALE

(Dott.ssa Nadia Gruttadauria)

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line

#### ATTESTA

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
Sig.ra Carmela Arrabito

Il Segretario Generale

---

#### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:  
è diventata esecutiva il

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

LA SEGRETARIA COMUNALE  
(dott.ssa Nadia Gruttadauria)